



Marina Vincenti
Notaio

Repertorio n. 5.874

Raccolta n. 4.319

VERBALE DI ASSEMBLEA

DELLA "ASSOCIAZIONE PARRESIA APS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti maggio duemilaventidue, in Teramo, nel mio studio in Via Raneiro, n. 5, alle ore dodici e minuti dieci.

(20/05/2022)

Dinanzi a me, Avv. **Marina VINCENTI**, Notaio in Teramo, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, è presente il Signor:

= **FUSCO Danilo**, nato a Chieti il 5 aprile 1985, ivi domiciliato in Via L'Aquila, n. 18, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "**PARRESIA APS - Associazione di Promozione Sociale**", con sede in Teramo, Via Renato Molinari, n. 2, Piano Terzo, Scala A, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Gran Sasso d'Italia 02010470678, R.E.A. TE-171648, giusti i poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2022.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certa, agendo nella spiegata qualità mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea di detta Associazione qui riunita, in seconda convocazione, in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifiche statutarie per adeguare lo Statuto al nuovo "Codice del Terzo settore" ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;

2) varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio verbalizzo quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, il comparente FUSCO Danilo, il quale

constata e fa constatare:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso dell'8 maggio 2022, consegnato a mano, in pari data, a tutti gli aventi diritto;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso Presidente, FRATACCHIONE Giuseppina (Vice-Presidente), CORSANO Matteo e DI NICOLA Leo (Consiglieri);
- che sono presenti, in proprio e per delega, tutti i nove associati iscritti e aventi diritto al voto, come risulta dall'elenco delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**";
- che l'associazione è sprovvista dell'Organo di Controllo;
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli

Registrato a
Teramo
il 26/05/2022
al n. 1943
serie 1T

argomenti posti all'Ordine del Giorno;

- che, pertanto, l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del Giorno.

Prende, quindi, la parola il Presidente, il quale svolge un'ampia relazione volta ad illustrare come l'entrata in vigore del Codice del terzo Settore ponga l'associazione di fronte alla scelta riguardante il se e come continuare lo svolgimento delle proprie attività sociali con la qualifica di ETS, con relativo regime agevolativo.

In particolare il Presidente sottolinea come l'Associazione abbia uno scopo istituzionale pienamente compatibile con alcune delle definizioni date dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, esercitando *"una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale"*.

Precisa, inoltre, che l'Ente non ha scopo di lucro ed ha accumulato nel tempo un patrimonio sociale tale da rispettare i limiti patrimoniali e di fondo di garanzia richiesti ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Il Presidente, quindi, espone come, ove si ritenga di proseguire l'attività sotto la qualifica di ETS, occorre modificare lo Statuto Sociale in modo da adeguarlo al disposto del Decreto Legislativo n. 117/2017, come integrato con Decreto Legislativo n. 105/2018 (c.d. Enti del Terzo Settore), per procedere all'iscrizione nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

In relazione alle modifiche prospettate, il Presidente espone agli intervenuti come sia stata predisposta una bozza di Statuto formulata anche sulla base di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare emessa in data 27 dicembre 2018. Il costituito propone, pertanto, di approvare il nuovo testo di Statuto al quale si rinvia per il dettaglio di tutte le modifiche da esso desumibili e da approvarsi nel suo complesso.

Più in particolare, e non a titolo esaustivo, si propone di:

- meglio specificare gli ambiti operativi e le finalità dell'attività dell'Associazione, a quanto previsto dalla normativa di settore e dal D.Lgs. n. 117/2017;

- meglio descrivere i requisiti di ammissione dei soci all'Associazione, loro diritti e doveri;

- adeguare alla normativa sopra citata la previsione e la disciplina di funzionamento degli Organi dell'Associazione (Assemblea degli associati, Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti, ove nominati);

- inserire la descrizione delle finalità di destinazione del Patrimonio;

- la necessità di tenere il Libro degli Associati; il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Ammi-

nistrativo e di Controllo, nonché quello di eventuali altri organi associativi.

Il Presidente, quindi, propone l'adozione di un nuovo testo di Statuto aggiornato, che si compone di numero 21 (ventuno) articoli, che viene letto, articolo per articolo, all'Assemblea stessa ed allegato al presente verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità dei presenti, espressa per alzata di mano,

delibera:

1) di proseguire l'attività sociale sotto la qualifica di Ente del Terzo Settore;

2) di approvare, conseguentemente, il nuovo testo di Statuto aggiornato, così come esposto dal Presidente e già allegato al presente verbale sotto la lettera "B";

3) di dare mandato al Presidente di procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti quaranta.

Si invocano le agevolazioni di cui all'art. 82, terzo e quinto comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e, pertanto, il presente verbale è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.

Richiesto, io Notaio ho redatto questo verbale del quale ho dato lettura, unitamente agli allegati, al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, insieme agli allegati, alle ore dodici e minuti cinquanta.

Consta di due fogli dattiloscritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte integrato di mio pugno per sei pagine fin qui.

F.to: Danilo Fusco, Marina Vincenti.

Repertorio N. 5874
Rassegna N. 4319
Allegato "A"

PARRESIA APS (Associazione di Promozione Sociale)
VIA MOLINARI, 2 - 3° P. Sc. A - 64100 TERAMO (TE)
C. F. e P.IVA 02010470678
AL 20.05.2022

SOCI:

FUSCO DANILO – nata a Chieti (CH) il 05.04.1985
residente in Via L'Aquila, 18 – 66100 Chieti (CH)
codice fiscale: FSCDNL85D05C632J



CORSANO MATTEO – nato a Maglie (LE) il 29/08/1984
residente in Via Pietro Falco, 12 - 66100 Chieti (CH)
codice fiscale: CRSMTT84M29E815Y



GAMMELLA CRISTINA – nata a Teramo (TE) il 07.03.1989
residente in Via Damiano Chiesa, 50 – 64012 Campi (TE)
codice fiscale: GMMCST89C47L103U



DI FRANCESCO ALEXIA – nata a Teramo (TE) il 21.07.1988
residente in Via Righetti, Snc – frazione San Nicolò a T. – 64100 Teramo (TE)
codice fiscale: DFRLXA88L61L103H



DI ANTONIO AGOSTINO – nato a Civitella Del Tronto (TE) il 22.10.1954
residente in Via della Montagna dei fiori, 10 – Civitella Del Tronto (TE)
codice fiscale: DNTGTN54R22C781W



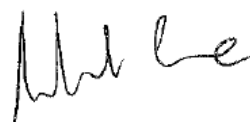
DI NICOLA GIULIA – nata a Teramo il 03.05.1974
residente in via Pretuzio, 14 – 64100 Teramo
codice fiscale: DNCGLI74E43L103Y



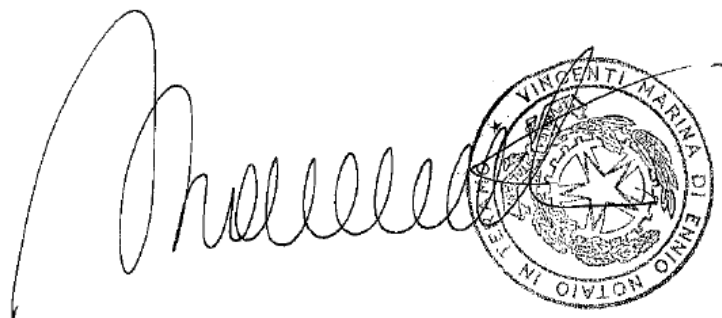
DI NICOLA LEO - nato a Teramo il 18.11.1946
Residente in Via Pretuzio, 14 - 64100 Teramo (TE)
codice fiscale: DNCLEO46S18L103U



FRATACCHIONE GIUSEPPINA – nata a Teramo (TE) il 04.10.1956
Residente in Via Della Pace, 6 – frazione San Nicolò a T. - 64100 Teramo (TE)
codice fiscale: FRTGPP56R44L103W



DIVISI ALESSANDRA – nata a Teramo il 11/09/0987
Residente in Via Salvo D'Acquisto, 23 – 64020 Bellante (TE)
codice fiscale: DVSLSN87P51L103Y



REPERTORIO N. 5.874

RACCOLTA N. 4.319

ALLEGATO "B"

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale **"PARRESIA APS - Associazione di Promozione Sociale"**

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata **"PARRESIA APS - Associazione di Promozione Sociale"**, con sede legale nel **Comune di Teramo**, operante senza fini di lucro.

La locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati una volta ottenuta l'apposita iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, quali:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) Organizzazione e gestione di attività culturali, arti-

stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- g) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Le attività di cui ai comma precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate

al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche, non inferiori a sette, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
 - chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
 - esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e Revisore legale (organo facoltati-

vo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 10 - Convocazione e intervento degli associati

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli asso-

ciati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 - Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 - Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istitu-

zionali;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

In ogni caso il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 2 (due) mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio

direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- Libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali pre-

via istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

F.to: Danilo Fusco, Marina Vincenti.

(art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge
16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta, Marina VINCENTI, Notaio in Teramo, iscritta
al Collegio Notarile di Teramo e Pescara, certifico, median-
te apposizione al presente file della mia firma digitale (do-
tata di certificato di validità fino al 07.01.2024, rilascia-
to dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Autho-
rity), che la presente copia, compresa di allegati, e conte-
nuta in un supporto informatico, e' conforme al documento o-
riginale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di leg-
ge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Teramo, Via Raneiro, n. 5, il giorno ventisei maggio duemila-
ventidue (26.05.2022).

file firmato digitalmente dal Notaio Marina Vincenti